

PATENT BOX

Marchi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 56 della manovra correttiva del DL 24 aprile 2017 n. 50

Marchi di impresa fuori dall'agevolazione del Patent box, ma solo per le opzioni esercitate con decorrenza 2017.

L'articolo 56 del decreto legge 50/2017, stabilisce che, per i regimi avviati nel 2015 e nel 2016, la deduzione relativa al reddito dei marchi, sia a uso diretto che in licenza, continua fino al termine del quinquennio e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021.

Non si potranno immettere i marchi nel Patent box a partire dai periodi di imposta per i quali le opzioni sono esercitate dopo il 31 dicembre 2016 e dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dal 2017.

Le opzioni sui marchi già esercitate con riferimento ai periodi di imposta 2015 e 2016 restano invece valide fino a scadenza.

Considerando che il regime ha una valenza di cinque esercizi, chi ha optato per i marchi dal 2015, potrà dunque detassare il reddito derivante dall'uso diretto o indiretto di tale bene immateriale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Chi ha invece avviato il regime dal 2016 (opzione inviata entro il 31 dicembre scorso), tasserà parzialmente il reddito dei marchi per i periodi dal 2016 al 2020 compresi.

Per i marchi (opzioni fino al 31 dicembre 2016), come per gli altri intangibili a utilizzo diretto, la effettiva detassazione richiede che sia definito, in un accordo preventivo con il fisco, il criterio per la quantificazione della quota parte del reddito di impresa che è ascrivibile al bene immateriale.

Fino a quando il ruling non è chiuso, il contribuente non può esporre la deduzione nella dichiarazione dei redditi e Irap (deduzione pari al 30% del reddito per il 2015, 40% per il 2016 e 50% dal 2017).